

# AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Ottobre-Dicembre 2009)

## AMBIENTE

Estremi	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DECRETO 28 LUGLIO 2009
Titolo	Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.
Novità chiave	Riporta 9 pagine di allegati con l'elenco dei nuovi fertilizzanti includendone una schematica descrizione (modo di preparazione, titolo minimo in microelementi fertilizzanti).
Riferimento	GU n. 234 del 08-10-2009
Link	<a href="http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/234/2.htm">http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/234/2.htm</a>

Estremi	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DECRETO 14 SETTEMBRE 2009
Titolo	Autorizzazione all'impiego in mare del prodotto disinguinante ad azione disperdente denominato NTI 53 E101 S.P. NAT B. STIM-1, commercializzato dalla Societa' NTI S.r.l. - Natural Technologies Italia
Novità chiave	Il decreto riconosce il prodotto denominato NTI 53 E101 S.P. NAT B. STIM-1 della Societa' NTI S.r.l. come prodotto disperdente da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.
Riferimento	GU n. 247 del 23-10-2009
Link	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">http://www.gazzettaufficiale.it</a>

Estremi	COMUNITÀ EUROPEA – DIRETTIVA DEL 21 OTTOBRE 2009
Titolo	Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
Novità chiave	Ai sensi della presente direttiva, lo scarico illecito di sostanze inquinanti effettuato dalle navi deve essere considerato reato (e quindi punibile con sanzioni amministrative e penali) qualora sia stato commesso intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave e qualora provochi un deterioramento della qualità dell'acqua. Vengono definiti come «casi di minore entità» e quindi non necessariamente considerati reati, i casi meno gravi di scarico illecito di sostanze inquinanti effettuato dalle navi che non provocano un deterioramento della qualità dell'acqua. Qualora gli scarichi di questo tipo si verificano ripetutamente e provochino, non singolarmente bensì nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua, si considerano reati.
Riferimento	GUUE L 280 del 27-10-2009
Link	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:280:0052:0055:IT:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:280:0052:0055:IT:PDF</a>

Estremi	COMUNITA' EUROPEA - REGOLAMENTO DEL 16 SETTEMBRE 2009
Titolo	Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Novità chiave	<p>Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.</p> <p>In particolare vieta la produzione, uso e immissione sul mercato di sostanze controllate (elencate nell'allegato I del presente Regolamento) e dei prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate. Il divieto risulta però in deroga se si tratta di sostanze controllate usate come materie prime, come agenti di fabbricazione, utilizzate per la distruzione o rigenerazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate oppure, se diverse da idrofluorocarburi, quando sono indirizzate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.</p> <p>Il Regolamento stabilisce inoltre le modalità secondo cui autorizzare la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di idrofluorocarburi, bromuro di metile e halon.</p>
Riferimento	GUUE L 286 del 31-10-2009
Link	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:IT:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:IT:PDF</a>

Estremi	COMUNITA' EUROPEA - COMUNICAZIONE 2009/C 261/04
Titolo	Comunicazione della Commissione europea relativa alla pubblicazione dei modelli elettronici e delle specifiche sul formato del file per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra.
Novità chiave	Il documento indica le modalità stabilite per la pubblicazione dei modelli elettronici e delle specifiche sul formato del file di cui alla decisione 2007/589/CE della Commissione che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità Europea.
Riferimento	GUUE C 261 del 31/10/2009
Link	<a href="http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm">http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm</a>

Estremi	PARLAMENTO ITALIANO – DECRETO LEGGE 25 SETTEMBRE 2009
Titolo	Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Novità chiave	<p>Diverse sono le novità riportate dal Decreto Legge, di seguito le più interessanti dal punto di vista ambientale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Le imprese di autoriparazione devono consegnare i pezzi usati derivanti dalle riparazioni di autoveicoli ad un centro di raccolta organizzato dal produttore del veicolo;</li> <li>2- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM),</li> </ol>

	<p>di intesa con il Ministro dello sviluppo economico (MSE), entro i prossimi 90 giorni deve adottare un decreto dove sono approvate specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica negli impianti di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (IPPC);</p> <p>3- I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) devono comunicare entro il 31 Dicembre 2009 le quantità emesse sul mercato negli anni 2007-2008;</p> <p>4- I sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale. I sistemi di misura del gas verranno gestiti e controllati con modalità stabilite da decreto del MSE, sentita l'Autorità per l'energia e il gas, che dovrà essere adottato entro i prossimi 3 mesi.</p> <p>5- il MSE, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o più decreti da adottare nei prossimi 3 mesi, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti finali.</p>
Riferimento	GU n. 223 del 25-09-2009 (Approvato dalla Camera il 19 Novembre 2009)
Link	<a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/09135d.htm">http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/09135d.htm</a>

## ENERGIA

Estremi	COMUNITÀ EUROPEA – DIRETTIVA DEL 21 OTTOBRE 2009
Titolo	Direttiva relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
Novità chiave	<p>La direttiva fissa un quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia nell'intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno. Dalla presente direttiva sono esclusi i mezzi di trasporto passeggeri e merci.</p> <p>A tale scopo le autorità competenti potranno prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove di conformità ed eliminare dal mercato quelli non conformi. Conformemente a determinati criteri e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione stabilisce, entro il 21 ottobre 2011, un piano di lavoro che è reso disponibile per il pubblico. Il piano di lavoro fissa per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti considerati prioritari per l'adozione di misure di esecuzione. Il piano di lavoro è adottato e modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo. Entro il 2012, la Commissione verifica l'efficacia della presente direttiva e le relative misure di esecuzione e valuta, in particolare, l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione ai prodotti non connessi all'energia, al fine di ridurre significativamente gli impatti ambientali in tutto il ciclo di vita di tali prodotti,</p>

	previa consultazione del forum consultivo e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva.
Riferimento	GUUE L 285 del 31-10-2009
Link	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:IT:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:IT:PDF</a>

Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 16 NOVEMBRE 2009
Titolo	Disposizioni in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti, alimentati da biomasse solide, oggetto di rifacimento parziale.
Novità chiave	<p>Obiettivo del decreto è quello di incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da biomassa solida, in ragione del fatto che l'elevato costo di approvvigionamento del combustibile obbligherebbe gli impianti, una volta usciti dal CIP6, a chiudere per motivi economici.</p> <p>Il decreto adotta una definizione di "rifacimento parziale" di impianti a biomassa, in riferimento alla condizione, definita nell'articolo 3 del decreto del 18 Dicembre 2008, per la quale si possano ottenere incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili .</p> <p>Tra le varie caratteristiche si segnala che la taglia dell'impianto in "rifacimento parziale" debba essere superiore a 1 MW e la provenienza della biomassa solida non debba provenire da frazioni biodegradabili di rifiuti.</p>
Riferimento	GU n. 278 del 28-11-2009
Link	<a href="http://www.tecnici.it/">http://www.tecnici.it/</a>

## COMBUSTIBILI

Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 30 SETTEMBRE 2009
Titolo	Aggiornamento trimestrale del valore della componente del Costo Evitato di Combustibile (CEC) di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992.
Novità chiave	Il decreto definisce la componente CEC nell'ambito del CIP 6/92 valida per il quarto trimestre del 2009, suddiviso per tipologia di impianto.
Riferimento	GU n. 240 del 15-10-2009
Link	<a href="http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/243/1.htm">http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/243/1.htm</a>

Estremi	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - NOTA n. 13302
Titolo	Applicazione del D.Lgs 334/1999 agli stoccaggi sotterranei di gas naturale.
Novità chiave	<p>Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, modificato e integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n.238, che recepisce la direttiva 96/82/CE (direttiva Seveso II), detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.</p> <p>In sede europea è stata discussa l'assoggettabilità alla direttiva degli stoccaggi sotterranei di gas naturale in pozzi o miniere esaurite e, in base agli approfondimenti svolti, la Commissione Europea ha chiarito che, in via generale, tutti gli stoccaggi di sostanze pericolose, ivi compresi quelli in miniere e pozzi esausti, sono soggetti agli obblighi derivanti dalla direttiva.</p>

	<p>Nasce l'esigenza di assicurare la conformità alla direttiva di tutti gli stoccaggi attualmente in esercizio sul territorio nazionale, ivi compresi quelli in giacimenti esauriti di gas naturale o unità geologiche profonde, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I al D.Lgs. n. 334/1999, tenendo conto altresì della peculiarità delle industrie di stoccaggio di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, a cui si applica la specifica normativa di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, anch'essa di derivazione comunitaria, diretta a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.</p> <p>Le indicazioni fornite dalla nota del Ministero, fermo restando l'obbligo di adempiere, da parte del gestore, anche alle disposizioni non espressamente citate nella presente lettera circolare, sono dirette a chiarire le modalità applicative della norma in maniera da rendere effettivo il livello di tutela garantito dalla normativa in tema di rischi rilevanti e applicare agli stoccaggi di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, in modo organico e uniforme, le procedure previste dal D.Lgs n.334/1999, mediante indicazioni utili a facilitarne l'adempimento, sia per le concessioni di stoccaggio già in esercizio, comprese quelle per cui alla data della presente circolare siano in corso modifiche per le quali sia già stato avviato il procedimento autorizzativo, sia in tutti gli altri casi, qualora nello stabilimento sia prevista la presenza di gas naturale in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. n. 334/1999 e come modificato dal D.Lgs. n. 238/2005.</p>
Riferimento	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Nota 21 ottobre 2009, n. 13302
Link	<a href="http://www.reteambiente.it/normativa/12532/">http://www.reteambiente.it/normativa/12532/</a>

Estremi	COMUNITÀ EUROPEA – DIRETTIVA DEL 31 OTTOBRE 2009
Titolo	Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
Novità chiave	<p>La Direttiva stabilisce misure intese a ridurre la quantità di vapori di benzina emessi nell'atmosfera durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Con «sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina», si intende l'attrezzatura per recuperare i vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante di un veicolo a motore durante il rifornimento in una stazione di servizio e che li trasferisce in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio o li riconviene al distributore di benzina per rimetterli in vendita.</p> <p>Gli Stati membri devono assicurare che le stazioni di servizio nuove e quelle esistenti, quest'ultime oggetto di una ristrutturazione completa, siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina se il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m<sup>3</sup>/anno; ovvero il flusso effettivo o previsto è superiore a 100 m<sup>3</sup>/anno e tali stazioni sono situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.</p> <p>Per quanto riguarda le stazioni di servizio esistenti con un flusso superiore a 3000 m<sup>3</sup>/anno dovranno essere equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina entro il 31 dicembre 2018.</p>
Riferimento	GUUE L 285 del 31-10-2009
Link	<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0036:0039:IT:PDF">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0036:0039:IT:PDF</a>

Estremi	DELIBERAZIONE ARG/gas 131/09 del 24 settembre 2009
Titolo	Determinazione del contributo compensativo per l'anno 2009 da erogare alle Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 luglio 2008, ARG/gas 94/08.
Novità chiave	Con la presente Delibera L'Autorità per l'energia elettrica e il gas decide di fissare per l'anno solare 2009 il valore complessivo del contributo compensativo pari 1.376.150 euro e di determinare per l'anno solare 2009 i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio nella misura dei valori indicati nella tabella 1 allegata al provvedimento in oggetto.
Riferimento	GU 257 del 4/11/2009 S.O. n.199
Link	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">http://www.gazzettaufficiale.it</a>

Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 7 AGOSTO 2009
Titolo	Disposizioni per promuovere l'efficienza e la concorrenza del mercato all'ingrosso del gas naturale, favorendo la conseguente riduzione di oneri per imprese e famiglie per l'anno termico 2009-2010.
Novità chiave	Il decreto definisce le modalità di vendita all'ingrosso di un volume pari a 5 miliardi di standard metri cubi per l'anno termico 2009-2010 con l'obiettivo di risparmio per gli utenti finali. Determina le misura della procedura concorrenziale con cui aggiudicare la vendita e la destinazione dei proventi ricavati.
Riferimento	GU n. 274 del 24-11-2009
Link	<a href="http://www.tecnici.it/">http://www.tecnici.it/</a>